

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2023, n. 34-7530

Legge 157/1992. Legge regionale 5/2018. Ricorso amministrativo avverso il Decreto della Provincia di Cuneo 23/2023 di revoca nomina di un componente del Comitato di gestione dell'ATC CN1. Dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR n. 10 - 26362 del 28.12.1998, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 13-6489 del 6 febbraio 2023.



Seduta N° 399

Adunanza 09 OTTOBRE 2023

Il giorno 09 del mese di ottobre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Luigi Genesio ICARDI - Fabrizio RICCA

DGR 34-7530/2023/XI

OGGETTO:

Legge 157/1992. Legge regionale 5/2018. Ricorso amministrativo avverso il Decreto della Provincia di Cuneo 23/2023 di revoca nomina di un componente del Comitato di gestione dell'ATC CN1. Dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR n. 10 - 26362 del 28.12.1998, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 13-6489 del 6 febbraio 2023.

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

l'articolo 14, comma 7, della legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sancisce che alle regioni "prevedere tra l'altro le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi";

l'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" stabilisce, in particolare, che Il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei comitati di gestione sono disciplinati dallo Statuto secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, che può affidare la gestione di più ATC o CA o di più aree omogenee ad un unico comitato di gestione";

il comma 7 dell'articolo 28 della suddetta legge regionale 5/2018 prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamati i Criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n. 10 – 26362 del 28.12.1998, modificata con DDGR n. 37 – 26995 dell'1.04.1999, n. 38 – 8084 del 23.12.2002, n. 56 – 9630 del 9.06.2003, n. 51 – 2797 del 9.05.2006, n. 95 – 7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 6.06.2011, n. 49 – 3072 del 5.12.2011, n. 1-319 del 16.09.2014, n. 34-3979 del 26.09.2016 n. 35-3980 del 26.09.2016, n. 28-7183 del 6.07.2018, n. 39-7612 del 28.09.2018 e n. 13-6489 del 6 febbraio 2023.

Richiamato che l'articolo 3 dell'allegato alla suddetta deliberazione, in particolare: disciplina la composizione del Comitato di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.);

prevede che avverso alle nomine della Provincia o della Città metropolitana è ammesso ricorso alla Giunta regionale da parte degli interessati. Nel caso di accoglimento del ricorso, la Giunta regionale dà disposizioni alla Provincia o alla Città metropolitana per le opportune modifiche. Trascorsi 30 giorni senza che la Provincia o la Città metropolitana vi abbiano ottemperato la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo.

Preso atto del Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo n. 23/2023 concernente la revoca di un componente del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia AT1 CN1.

Preso atto, inoltre, del ricorso amministrativo presentato, ai sensi del sopra citato articolo 3, in data 24 luglio 2023, dal componente la cui nomina è stata oggetto della revoca contro il suddetto provvedimento presidenziale n. 23/2023.

Dato atto che, in esito all'istruttoria effettuata dal Settore "Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura" della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, sentito il Settore regionale "Avvocatura", come da documentazione agli atti, risulta che:

- contro il Decreto della Provincia di Cuneo 23/2023 di revoca nomina di un componente del Comitato di gestione dell'ATC CN1 è ammissibile ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile;

- il sopra citato articolo 3 detta una disciplina precisa e dettagliata e limita la possibilità di esperire ricorso gerarchico soltanto avverso gli atti di nomina a componente del Comitato di gestione e non alla revoca degli stessi;

- sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'inammissibilità del ricorso presentato contro il decreto della Provincia di Cuneo 23/2023 di revoca nomina di un componente del Comitato di gestione dell'ATC CN1.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto dell'esito istruttorio descritto in premessa e, conseguentemente, di dichiarare, in conformità alle disposizioni di cui alla DGR n. 10 – 26362 del 28.12.1998, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 13-6489 del 6 febbraio 2023, l'inammissibilità del ricorso amministrativo presentato avverso il provvedimento n. 23/2023 del Presidente della Provincia di Cuneo, concernente la revoca della nomina a componente del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia ATC CN1;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura", la trasmissione della presente deliberazione alle parti interessate, ivi

compresa la Provincia di Cuneo per gli adempimenti di competenza;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.